SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE
ex art. 106 e art. 119 c.g.c.

Ordinanza n. 6/2020/RCS depositata in data 16/12/2020

RICORSO: giudizio per regolamento di competenza, promosso dalla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti della regione Umbria, per l'annullamento dell'ordinanza a verbale, resa dalla stessa Sezione territoriale, assunta nella pubblica udienza del 15 luglio 2020, nel giudizio n. 11682, con la quale è stata disposta, per pregiudizialità civile, la sospensione del giudizio contabile, ex art. 106 c.g.c.

RICORRENTE:
Procura regionale della regione Umbria.

PM: Procura Generale.

RESISTENTI:
E.L. (persona fisica), A.C. (persona fisica), S.C. (persona fisica), B.M. (persona fisica), S.C. (persona fisica), M.N. (persona fisica), M.F. (persona fisica), G.G. (persona fisica), E.P. (persona fisica), S.M. (persona fisica), N.D. (persona fisica), dipendenti e amministratori comunali.

QUESTIONE RISOLTA: la sospensione del processo amministrativo-contabile, disposta prima dell'entrata in vigore del codice di giustizia contabile, si caratterizza per il fatto che tale giudizio sospeso è suscettibile di essere riassunto solamente a seguito della definizione del giudizio civile con sentenza passata in giudicato, attendendo l'esito dell'interposto gravame instaurato nei termini di legge.

Riferimenti normativi: ***c.g.c.:*** art. 106; art. 119; art. 195; ***c.c.:*** art. 2700.

PRINCIPIO DI DIRITTO DESUMIBILE DALLA PRONUNCIA

Con riferimento alla figura della "sospensione necessaria", come concepita prima dell'emanazione del codice di giustizia contabile, le Sezioni riunite hanno osservato che **<<con l'ordinanza n. 6/2012…la Sezione giurisdizionale ha ritenuto pregiudiziale la definizione del processo civile…e disposto di attenderne l'epilogo definitivo, sul presupposto dell'evidente collegamento tra la decisione del giudice civile relativa alla validità dei contratti di finanza derivata stipulati dal Comune e la configurabilità del danno erariale relativo al processo amministrativo-contabile n. 11682>>**, rilevando che **<<nel caso in esame…tuttavia l'ordinanza n. 6/2012, ed il giudizio di pregiudizialità ivi contenuto, in considerazione dell'epoca di emanazione, risultano aver assunto valore decisivo, per non essere stato proposto, a suo tempo, alcun tipo di impugnazione>>**.
Pertanto, secondo il Consesso giudicante, **<<ne deriva che, allo stato degli atti, il giudizio n. 11682 potrà essere riassunto dinanzi alla Sezione giurisdizionale regionale…solamente a seguito della definizione del giudizio civile con sentenza passata in giudicato>>**, condizione che **<<ad oggi, non risulta ancora realizzata>>**, in quanto **<<la circostanza della definitività del giudizio civile, nel prosieguo del processo, è stata smentita dai documenti di causa, che hanno dimostrato l'attuale pendenza del giudizio di appello>>** dinanzi al giudice ordinario.

ABSTRACT

Le Sezioni riunite hanno dichiarato inammissibile l'istanza di regolamento di competenza, avanzata dalla Procura regionale contabile, in considerazione dell'attuale pendenza, in grado di appello, del correlativo giudizio civile tra il Comune, al quale gli amministratori con il loro *agere* avrebbero causato un danno erariale e l'istituto di credito, che ha provveduto alla stipulazione di contratti c.d. derivati, sulla base della volontà negoziale manifestata per il tramite degli amministratori dell'ente locale.
L'impugnata ordinanza a verbale della sezione giurisdizionale della regione umbra, infatti, conferma il carattere pregiudiziale tra i due procedimenti in corso, già espressi nella precedente ordinanza n. 6/2012, emanata al fine di sospendere il giudizio contabile per mancanza dell'avveramento della condizione della definizione del giudizio civile con sentenza passata in giudicato.
Il *discrimen* temporale nell'emissione delle due ordinanze, l'una del 2012 e l'altra "a verbale", è dovuto all'equivoco di fondo che si è creato a causa della peculiare procedura di notificazione, prescelta dalla difesa dei ricorrenti, che ha comportato una tardiva acquisizione ed annotazione della proposizione del gravame in sede civile, da parte della cancelleria.
Tale imprevisto ha portato le Sezioni riunte ad affermare che *<<ad oggi, non risulta ancora realizzata la condizione (definizione del giudizio civile con sentenza passata in giudicato) cui la più volte richiamata ordinanza n. 6/2012 ha subordinato la prosecuzione del giudizio, sicché l'istanza di regolamento di competenza promossa dalla Procura regionale deve essere dichiarata inammissibile, con conseguente assorbimento delle ulteriori doglianze>>*.